



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

Sent. n. 99/2007

SEZIONE SECONDA

Ric. n. 722/2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.**722/2006** proposto dai sigg.Mario Francesco Rassu, Mario Manca, Raffaele Deriu, Giovanni Antonio Falchi, Pietruccia De Martis, Cesare Congiunti, Giovanni Piras, Cerchi Monica, il primo in qualità di vicesindaco, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto in qualità di Assessori della Giunta municipale e gli altri come componenti del Consiglio Comunale di Torralba, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetto Ballero e dall'avv. Stefano Ballero con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, n. 76;

contro

il Presidente della Regione Sardegna, nonché la Giunta regionale della Sardegna e l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu dell'Ufficio Legale dell'ente, domiciliati presso il medesimo Ufficio in Cagliari, Viale Trento n..69;

e nei confronti

del Commissario del Comune di Torralba, dott. Lorenzo Moretti, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Allena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G.Trullu, in Cagliari alla via Scano, n.1,

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Regione Sardegna n.76 del 10 agosto 2006, mediante il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Torralba,

della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 35/22 del 8/8/2006;

della relazione dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, allegata al decreto; della diffida dello stesso assessore 17956 del 7 luglio 2006;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore, per la pubblica udienza del 29 novembre 2006, il cons. Lucia Tosti ;

UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. Salvatore Sanna si candidava alle elezioni comunali alla carica di Sindaco del Comune di Torralba, sebbene già eletto per due mandati consecutivi, risultando vincitore della competizione elettorale tenutasi i giorni 28 e 29 maggio 2006.

La nomina veniva formalizzata, ad opera del presidente dell'Ufficio elettorale, in data 29 maggio ed il sindaco procedeva successivamente sia alla nomina del vicesindaco, con decreto n. 3 del 30 maggio 2006, sia alla nomina dei componenti della Giunta , con decreti n. 2 del 30 maggio e n. 4,5 e 6 del 9 giugno 2006.

Il giorno 16/6/2006 con delibera n. 22 il Consiglio comunale procedeva alla

convalida degli eletti, prendendo atto dopo ampia discussione di non avere competenza in merito all'eventuale censura della causa di ineleggibilità del sindaco, attestandosi sull'interpretazione letterale dell'art. 41 dello stesso testo unico.

Secondo quanto affermato dai ricorrenti, veniva loro notificata presso il comune, in data 7 luglio 2006, diffida a revocare l'atto consiliare nella parte contenente la convalida dell'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna entro e non oltre 20 giorni, con avvertenza che in mancanza sarebbero state avviate le procedure per lo scioglimento del Consiglio.

Proseguono i ricorrenti affermando che prima della scadenza dei 20 giorni, con delibera del 26 luglio 2006 il consiglio comunale deliberava di uniformarsi alla richiesta e di revocare la parte della delibera n. 22 che convalidava l'elezione a sindaco. In conformità all'art. 53 del D.lgs 267/2000, il consiglio precisava che il vicesindaco avrebbe sostituito il sindaco.

Anche se il comune si era conformato alla diffida, veniva notificato ai consiglieri ed al sindaco il decreto del presidente della Regione Sardegna oggetto di impugnazione, con il quale, previa deliberazione della G.R., del pari impugnata, non solo si disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma si procedeva anche alla nomina di un Commissario esterno, sul rilievo che l'art. 53 sarebbe stato applicabile solo in caso di decadenza del sindaco e non in caso di ineleggibilità originaria dello stesso al terzo mandato.

I provvedimenti impugnati sono censurati per i vizi di:

Eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancato esame dei fatti, difetto di motivazione. Violazione del TUEL ed in particolare degli artt. 41, 51 comma 2, 53 comma 1, 141, comma 1 lett.a) e lett.b) e comma 3. Violazione art.7 e

segg. L. 241/90, oltre che delle corrispondenti norme della L.R. 40/89. Illegittimità consequenziale.

I ricorrenti contestano il fatto che, dopo l'adozione della delibera con cui il consiglio comunale ha dato esecuzione alla diffida, la Regione, dopo aver sciolto il consiglio addebitandogli gravi e persistenti violazioni di legge, abbia nominato un commissario, anziché prendere atto che le sorti del comune sarebbero state rette, fino alle successive elezioni, dal vicesindaco, dalla giunta e dal consiglio, secondo la disposizione dell'art. 53, comma 1 e 2 del TUEL.

In ogni caso, nella specie, in data 16/6/2006 sarebbe stato notificato al Comune ricorso al Tribunale di Sassari promosso da alcuni cittadini elettori di Torralba ed il giudice ordinario, seppure con sentenza non definitiva, avrebbe dichiarato l'ineleggibilità del Sindaco e ne avrebbe sancito la decadenza.

Gli atti di scioglimento adottati dalla Regione sarebbero inoltre illegittimi perché avrebbero disposto lo scioglimento del consiglio e la nomina del Commissario prima che fosse divenuta definitiva la decadenza del Sindaco, a seguito della conclusione del giudizio civile, ed anche prima che fosse divenuta esecutiva la seconda deliberazione del Consiglio.

Prima dell'intervento regionale erano intervenuti sia la proclamazione del sindaco ad opera del Presidente dell'Ufficio elettorale (atto del 29 maggio 2006), sia la nomina da parte del sindaco del vice sindaco, in data 30 maggio, e dei componenti della Giunta, in data 30 maggio e 9 giugno, ed il Consiglio, per alcuni mesi, avrebbe adottato gli atti di competenza, atti che anche dopo la pronuncia di decadenza non sarebbero divenuti illegittimi.

Pur continuando a considerare legittima la contestata delibera di convalida, in

ogni caso il consiglio si sarebbe adeguato alla diffida.

L'ineleggibilità opererebbe in ogni caso ex post e non ex ante, come ipotizzato dalla Regione, sicché non sarebbero individuabili le gravi e persistenti violazioni di legge che, sole, legittimano la nomina del commissario dopo lo scioglimento del consiglio.

Sarebbe mancato l'avviso di avvio del procedimento pur in presenza di una situazione di non pacifica interpretazione della legge.

Il ricorso si conclude con istanza cautelare e con la riserva di chiedere il risarcimento dei danni.

Si è costituita la Regione intimata, contestando le censure dedotte e precisando, in fatto, che nella diffida era espressamente indicato il riferimento alle conseguenze di un inadempimento e sarebbe stata deducibile l'intenzione di procedere allo scioglimento del consiglio in caso di mancata esecuzione.

I termini, entro cui il procedimento si sarebbe attivato e concluso (notifica in data 7/7/06, adozione della delibera regionale 8/8/06, decreto del Presidente del 10/8/06), sarebbero inoltre congrui ed avrebbero consentito ai consiglieri, ai quali l'atto è stato notificato, di presentare osservazioni. Sarebbe inoltre applicabile l'art. 21 octies L.241/90 trattandosi di atto vincolato.

Si è costituito anche il commissario, rilevando che il ricorso doveva essere notificato a tutti i consiglieri compresi quelli facenti parte della minoranza, osservando che le questioni relative all'adozione della delibera di convalida e quelle contro l'atto di diffida sarebbero divenute inammissibili, essendosi il consiglio adeguato alla diffida, ed affermando, infine, che l'avvenuta revoca della convalida dell'elezione del sindaco renderebbe inapplicabile al caso di specie la disciplina prevista per le ipotesi di sua decadenza.

Con successive memorie le parti hanno precisato le rispettive linee difensive.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2006, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale, dopo ampia discussione orale.

DIRITTO

La questione di diritto sottoposta al collegio consiste nello stabilire se la Regione Sardegna avesse il potere di disporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Torralba, in applicazione della legge regionale n. 13 del 7/10/2005, come modificata dall'art. 3 della legge reg.n. 8 del 1/6/2006 e se, comunque, lo abbia legittimamente esercitato, nonostante il Consiglio avesse ottemperato alla diffida diretta a sollecitare la revoca della convalida dell'elezione del sindaco.

Sancisce la norma che "Nei casi previsti dall'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali".

Nella specie si è verificato che all'esito delle elezioni comunali tenutesi il 28 e 29 maggio, gli elettori del comune di Torralba abbiano scelto alla guida della propria comunità un candidato sindaco che aveva già ricoperto la carica per due mandati consecutivi .

E' noto che ai sensi dell'art. 51 del testo unico 267/200 il candidato sindaco che si trova in questa condizione " non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche".

Si tratta, come ormai chiarito dalla giurisprudenza, di una causa di ineleggibilità e non di incandidabilità, che non determina la nullità delle intere elezioni, in quanto tale ultima condizione non è di ostacolo all'ammissione della lista nella quale è compreso il soggetto ineleggibile e non integra una causa di invalidità che possa trasmettersi alle operazioni successive, ma produce il solo effetto della *decadenza* di chi è ineleggibile (Cons Stato V 2 maggio 2002 n. 2333, id 23 agosto 2006 n. 4948).

E' pacifico che il consiglio comunale di Torralba ha in un primo tempo convalidato l'elezione del sindaco, il quale subito dopo la sua proclamazione, aveva nominato il vicesindaco ed i componenti della giunta.

Il tribunale si è contestualmente pronunciato con sentenza n. 98 del 8/02/2007 su un caso identico di convalida della nomina di un sindaco al terzo mandato ed ha rigettato il relativo ricorso, affrontando la questione relativa ai poteri del consiglio in materia e risolvendola nel senso che tale organo è tenuto a prendere in esame anche le cause di ineleggibilità di cui all'art. 51 del TU.

Nella specie, solo a seguito della sollecitazione ad intervenire da parte della lista "Torralba Unita", avvenuta in data 5 luglio 2006, l'Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica della Regione, ha diffidato, in data 7 luglio 2006, il comune "dal persistere nella violazione di legge posta in essere con la convalida dell'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna" ed a "*revocare* l'atto consiliare" richiamato, entro e non oltre 20 giorni, " con avvertenza che, in mancanza, saranno avviate le procedure per lo scioglimento del Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005 n.13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 1 giugno 2006, n.8".

Con lo stesso atto si dava incarico al segretario del Comune di notificare il provvedimento al sindaco ed ai consiglieri e di comunicare, non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine, “ se sia stato provveduto in conformità”.

Il Consiglio comunale di Torralba, nella seduta del 26 luglio 2006 con deliberazione n. 36, dato atto di aver ricevuto la diffida della regione, richiamate in sintesi le motivazioni poste a base del provvedimento di convalida, ha comunque deliberato “ di uniformarsi alla richiesta dell’assessore agli Enti locali della RAS”, di revocare la parte della delibera n. 22 del 16/6/2006 che convalida l’elezione del Sindaco, chiedendo nel contempo l’applicazione degli artt. 141 punto b) e 53 del TUEL, quest’ultimo riportato per esteso a significare che, decaduto il sindaco, il consiglio e la giunta sarebbero rimasti in carica sino all’elezione del nuovo consiglio.

Lo stesso giorno il segretario comunale ha comunicato alla Regione che il comune si era adeguato.

Va a questo punto anticipato che la formulazione del deliberato, seppure attraverso il riferimento al testo della norma ritenuta applicabile, appare inequivoca nel dimostrare quale fosse la chiara volontà del Consiglio, ovvero quella di ottemperare alla diffida, che aveva chiesto la *revoca* della convalida dell’elezione del sindaco, e constatatane la decadenza (effetto della revoca richiesta) di prendere atto che, una volta sciolto il consiglio, il vicesindaco avrebbe sostituito il sindaco.

Deve essere anche precisato, in fatto, secondo la documentazione depositata in giudizio, che con atto del 3 agosto 2006, il consiglio comunale, avuta conoscenza dell’avvio della procedura di nomina di un commissario, ha esposto ampiamente al Presidente ed agli assessori le ragioni del proprio

dissenso.

Va rilevato inoltre, per completezza, che il giudizio avviato presso il tribunale di Sassari in applicazione dell'art.70 del TUEL si è concluso in primo grado con sentenza, depositata solo in data 11 settembre 2006, contenente la declaratoria di decadenza del sig. Sanna Salvatore dalla carica di Sindaco del Comune di Torralba.

E' appena il caso di osservare che, con affermazioni del tutto condivisibili, attestate su un filone consolidato di giurisprudenza, in tale decisione si ribadisce l'autonomia dell'azione popolare rispetto alle sorti della delibera di convalida e si afferma che l'azione ex art. 70 TUEL prescinde dalla esistenza di tale deliberazione .

Tale norma, a formulazione e finalità generale va inquadrata nell'ambito del controllo diffuso di legalità della posizione dei partecipanti agli organi elettivi di amministrazioni locali e coesiste, nello stesso testo unico, con il distinto procedimento di verifica posto a carico del consiglio dall'art. 41.

E' quindi superflua, in questa sede ogni approfondimento sulle appena ventilate interferenze tra i due procedimenti.

Alla delibera di revoca ed al successivo atto di partecipazione del consiglio alla regione è seguita l'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, dei provvedimenti impugnati.

Ciò posto, deve essere esaminata per prima l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Commissario .

Nel corso della discussione orale è stata infatti prospettata eccezione di incompletezza del contraddittorio con richiesta di integrazione a tutti i consiglieri.

L'eccezione è infondata.

E' sufficiente rilevare che nella specie non è stato impugnato da alcuni candidati l'atto di proclamazione degli eletti e non si verte in materia di elezioni, ma oggetto del ricorso è il provvedimento con cui si è disposto lo scioglimento di tutto il consiglio, determinazione rispetto alla quale la situazione soggettiva dei vari componenti dell'organo collegiale è identica. Ove ne avessero ritenuta la illegittimità, tali soggetti avrebbero dovuto impugnare la deliberazione di scioglimento nei termini di decadenza, ovvero avrebbero potuto assumere la veste processuale di intervenienti. Di certo di fronte ad un provvedimento che priva i consiglieri della loro carica e li sostituisce con un commissario, coloro che hanno scelto di non ricorrere non assumono, per ciò stesso la veste di controinteressati, né conduce a diverse conclusioni la circostanza che, sul piano politico, alcuni consiglieri abbiano osteggiato la scelta di convalidare il sindaco eletto.

Nel merito, deve essere sgombrato, in primo luogo il campo dalla censura di mancata osservanza del principio di partecipazione al procedimento.

Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento di scioglimento non sarebbe stato preceduto da un'ideale comunicazione di avvio, non potendosi considerare equipollente ad uno specifico atto formale la diffida dell'Assessore agli enti locali.

La censura è priva di pregio.

L'atto, notificato ai diretti interessati, oltre a contenere la diffida a revocare la delibera di convalida dell'elezione del sindaco, conclude con l'espressa avvertenza che “ in mancanza saranno avviate le procedure per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre

2005 n.13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 1 giugno 2006, n.8”.

Ora è sufficiente fare riferimento ai principi enucleati dalla ormai costante giurisprudenza formatasi in materia, per poter affermare che l’atto, sia in considerazione della qualificazione dei soggetti cui era diretto, sia per la sua chiara formulazione, sia per i tempi previsti, conteneva tutti gli elementi idonei a consentire agli interessati di partecipare al procedimento, il cui avvio dipendeva inoltre dall’avverarsi di un fatto addebitabile ai suoi diretti destinatari (inottemperanza alla diffida).

I consiglieri ed il sindaco ricorrenti hanno, quindi, avuto tutto il tempo di interloquire con la Regione, come dimostrato dall’invio alla stessa di un’articolata diffida a procedere alla nomina del commissario.

Passando al nucleo della vicenda, il punto centrale della questione è rappresentato dalla verifica della legittimità dello scioglimento del consiglio comunale di Torralba disposto dal Presidente della Regione, sull’assunto dell’esistenza di gravi e persistenti violazioni di legge a carico del Consiglio, con conseguente nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 comma 3 del TU, deliberato nonostante che l’organo collegiale avesse nel frattempo provveduto alla revoca della convalida del sindaco.

E’ pacifico che nel testo unico vi fosse la norma che sanciva l’ineleggibilità del sindaco per il terzo mandato, norma che come è stato limpidamente affermato “contiene in sé la sanzione in caso di sua violazione”.

Il consiglio ne era consapevole e prima di ricevere la formale diffida ne ha volutamente ignorato, con motivazioni che non formano oggetto del presente giudizio, la dovuta applicazione.

Va peraltro dato atto all'organo collegiale di essersi adeguato pedissequamente alla diffida nel termine imposto pur ribadendo, a margine, le proprie tesi sui limiti del potere del consiglio in tema di convalida del sindaco e sull'interpretazione letterale della legge.

Nella diffida si chiedeva, infatti, espressamente, la *revoca* della delibera, una determinazione quindi destinata ad avere effetti ex nunc, in linea con la giurisprudenza che considera insita nella norma, prescrivente il diniego di una terza candidatura consecutiva, la sanzione della decadenza.

La revoca di una convalida già avvenuta implica, dunque, l'efficacia dell'atto di convalida per il periodo anteriore alla revoca e la conseguente efficacia di tutti gli atti adottati dal sindaco nel frattempo, tra cui la nomina della giunta e del vicesindaco.

Né vi potevano essere equivoci sul contenuto della diffida, ove si consideri che la novella della legge 241/90 contiene una chiara definizione del contenuto e degli effetti del provvedimento amministrativo di revoca ed ove si tenga conto del fatto che, in presenza di atti di tale incidenza e gravità, l'affidamento di chi riceve la diffida sull'effettivo contenuto dell'atto monitorio va salvaguardato, proprio in relazione all'obbligo per la Regione di esercitare il potere - giudicato da questo Tribunale scevro da profili di incostituzionalità (cfr. sentenza su ricorsi n. 697 e 698/2006) - nei rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico.

Come si è ricordato in precedenza, salva l'ipotesi in cui la nullità dell'elezione o della nomina è espressamente sancita dalla legge per casi specifici di incandidabilità (art.58, comma 4 TU), è generale principio che la non eleggibilità non incide sulla validità del procedimento elettorale, ma in

caso di elezione del sindaco ineleggibile comporta la declaratoria di decadenza dell'organo monocratico risultato vincitore e lo scioglimento del consiglio con necessità di nuove elezioni.

Sebbene il Testo unico non contenga, inoltre, un'espressa previsione in ordine al momento in cui entra in carica il Sindaco, non è contestabile che tale organo monocratico si insedi immediatamente, per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'Ufficio elettorale centrale (Cons Stato V n.4696/06).Lo stesso è quindi abilitato fin dal momento della proclamazione a compiere gli atti di sua competenza, né il TU contiene alcuna limitazione oggettiva della relativa attività giuridica, che può comprendere anche atti connotati da estrema urgenza, sui quali, in caso di contraria opinione, dovrebbe provvedere l'organo monocratico, ormai privo di investitura dopo la proclamazione del nuovo sindaco, in virtù di una inammissibile prorogatio, in contrasto con la volontà espressa dagli elettori.

In questa prima fase, immediatamente successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali, il legislatore ha ritenuto, quindi, di privilegiare la tutela dell'espressione del voto, tranne casi estremi espressamente individuati e specificamente sanzionati, proprio per evitare un'inammissibile iato nello svolgimento delle funzioni pubbliche.

Tali considerazioni, lungi dall'indebolire la sanzionabilità del comportamento di quei consigli che si rifiutino di dichiarare l'ineleggibilità del sindaco al terzo mandato, ne rafforzano i presupposti, poiché il consiglio comunale, nell'esaminare le condizioni degli "eletti", senza alcuna possibilità di distinguere tra consiglieri e sindaco, adempie alla funzione di ricondurre la struttura dell'organo collegiale entro i limiti della legalità, senza peraltro

incidere sugli effetti prodotti medio tempore dagli atti assunti dall'organo monocratico.

La difesa della Regione sostiene invece che il sindaco, in quanto ineleggibile originariamente sarebbe organo giuridicamente inesistente, con conseguente nullità di tutti gli atti adottati anche prima della dichiarazione di decadenza.

Una volta affermato che la sanzione insita nella causa di ineleggibilità di cui all'art. 51 è la decadenza, ne deriva che la causa di ineleggibilità, sia originaria, come in questo caso, che sopravvenuta, non può che trovare consacrazione e riconoscimento secondo le procedure previste dalla legge, diversamente rimanendo ininfluenti per la validità dell'elezione e sotto il profilo della legittimità degli atti nel frattempo adottati.

Se si considera che, per giurisprudenza consolidata, addirittura "il carattere retroattivo degli effetti derivanti dall'annullamento dell'elezione trova un limite nel generale principio di conservazione degli atti, secondo il quale gli atti posti in essere (prima che la illegittimità dell'elezione sia dichiarata) costituiscono espressione di un rapporto organico di fatto e sono comunque validi anche nei casi in cui attengano a funzioni indifferibili, sarebbe illogico considerare nulli gli atti posti in essere da un soggetto eletto dopo lo svolgimento di elezioni regolari.

In conclusione:

-la diffida non è illegittima. Al riguardo è sufficiente richiamare le argomentazioni di recente svolte da questo stesso collegio nella sentenza n. 98 del 8/2/2007 in merito ai poteri e doveri del consiglio in tema di verifica delle cause di ineleggibilità dl sindaco candidatosi per la terza volta consecutiva (

cfr. anche Cass. Sez. I n.11895 del 20 maggio 2006);

- nel comportamento tenuto dal consiglio comunale di Torralba non sono identificabili i presupposti delle gravi e persistenti violazioni di legge, poiché, dopo un iniziale comportamento giudicato illegittimo, è stata posta in essere un'attività corrispondente ai contenuti della diffida;

- la revoca della convalida, se è presupposto per la declaratoria di decadenza del Sindaco, non intacca l'efficacia degli atti da questo adottati nel periodo compreso tra la proclamazione degli eletti e l'atto di revoca, tra cui, nella specie, la nomina del vicesindaco e della giunta;

- il consiglio coerentemente, si è limitato a richiamare testualmente e prendere atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 53, primo comma, secondo il quale in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.. e...sino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

- nell'ipotesi di decadenza "la sostituzione ha carattere stabile, atteso che la carica di sindaco è, almeno sino a nuove elezioni, definitivamente vacante", Anche il consiglio e la giunta rimangono in carica, con pienezza di poteri, fino alle nuove elezioni e solo dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare con disposizioni derogatorie la sola fattispecie delle dimissioni (cfr. Cons, Stato sez, I 14 giugno 2001 n. 501/2001).

- non sussistendo i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art.2 della legge regionale n. 13 del 2005 nel testo vigente, la Regione, una volta verificato che il comune aveva provveduto in conformità alla diffida, non

avrebbe potuto procedere alla nomina di un commissario, nella persona del controinteressato, ma avrebbe dovuto deliberare lo scioglimento del consiglio e della giunta con presa d'atto dell'affidamento dei poteri al vicesindaco.

Dal complesso di tali considerazioni deriva che, nel caso di specie, l'organo regionale non ha applicato la norma, che è destinata ad incidere sulla durata del consiglio, con la necessaria ponderazione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, incorrendo nei vizi dedotti nel ricorso, che, in relazione agli atti successivi alla diffida, sono tutti fondati.

Il ricorso deve essere dunque per questa parte accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta nella parte in cui si impugna la diffida e lo accoglie quanto agli altri provvedimenti impugnati e per l'effetto li annulla.

Condanna la Regione al pagamento delle spese giustizia, liquidate nel complesso in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e c.p.a. a favore dei ricorrenti e le compensa nei confronti del commissario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 29 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti,	Presidente estensore ;
Rosa Panunzio,	Consigliere ;
Francesco Scano,	Consigliere.

Depositata in segreteria oggi: 08/02/2007

Il Segretario generale f.f.